

Verbale Assemblea Straordinaria del 02/03/2021



L'anno 2021 il giorno 02 del mese di Marzo, alle ore 15,15 si è riunita presso la sede dell'associazione a Fiumicino (RM) in Via Vincenzo Lunardi snc (Training Academy Palazzina Alfa), (seppur regione gialla il Lazio) si specifica che la riunione si è tenuta nel rispetto delle norme anti-Covid, l'Assemblea dell'Associazione ^{ALITALIA} "AREA SOLIDARIETA' ~~ALITALIA~~ O.N.L.U.S.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e iscrizione al R.U.N.T.S.;

2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 9 dello statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Bertaccini Antonio, che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 13 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi del citato art. 9 dello statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Labartino Luigi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31/03/2021, salvo nuova proroga, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la scadenza del 31/03/2021 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo

settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni O.N.L.U.S. dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

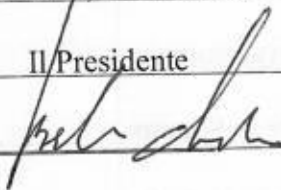
L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente da imposte e tasse (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017).

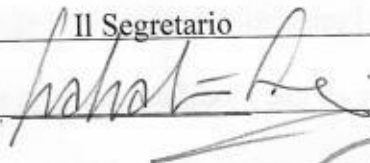
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,55.

Fiumicino, li 10/03/2021

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA
Registrato in data 17/03/2021
Versato € 3
esente
IL DIRETTORE



STATUTO

ART. 1 - Denominazione

Ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. la denominazione dell'associazione viene modificata in "AREA SOLIDARIETA' ALITALIA - E.T.S." con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli art. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Fiumicino (RM) Via Vincenzo Lunardi snc (Training Academy Palazzina Alfa) c.a.p. 00054, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale nonché la denominazione.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n° 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 - Scopi

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e beneficenza.

Essa, in particolare, ha per scopo l'esercizio della solidarietà nei confronti degli strati più deboli e bisognosi della popolazione, sia in Italia sia all'estero, con particolare riguardo per l'infanzia abbandonata; nonché la promozione e la tutela dei diritti umani attraverso il perseguimento di una maggior giustizia sociale e individuale.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità di solidarietà sociale e beneficenza nonché di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività

di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a: (nota: vedi Art. 5 D.lgs. 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018)

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie , secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità

alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4 – Oggetto sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente **finalità di solidarietà sociale e beneficenza.**

essa, in particolare, ha per scopo l'esercizio della solidarietà nei confronti degli strati più deboli e bisognosi della popolazione, sia in Italia sia all'estero, con particolare riguardo per l'infanzia abbandonata; nonché la promozione e la tutela dei diritti umani attraverso il perseguimento di una maggior giustizia sociale e individuale. In particolare l'Associazione potrà:

- fornire, attraverso il reperimento dei mezzi necessari, educazione scolastica, assistenza medica, nutrimento ai bambini, alle donne e alle persone disabili e/o menomate appartenenti agli strati sociali più deboli;
- contribuire e collaborare alla creazione di scuole, collegi o altre istituzioni di carattere scientifico, artistico, medico, commerciale o tecnico finalizzate a garantire e realizzare l'assistenza e/o il diritto allo studio e le persone disabili e/o menomate;
- adoperarsi nelle sedi opportune e con i mezzi necessari per il reperimento e la distribuzione di alloggi, vestiti, nutrimento e altre utilità essenziali a favore delle categorie sopra indicate;
- fondare case di accoglienza per orfani, vedove e altri soggetti privi di adeguati mezzi

di sussistenza.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse e in ogni caso in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.

Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.

Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.

Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audiovisivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro.

Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo

- - strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
- - Scambi internazionali;
- - Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- - L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, potrà inoltre:
- - Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- - Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- - Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- - Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- - L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- - Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
- - le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 5 – Adesione associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ART. 6 – Soci

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito;

per esclusione;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.

A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

A. fondatori

B. Ordinari

C. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto

costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

ART. 7 – Esclusione soci

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta

all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 – Adempimenti soci

I soci sono tenuti:

Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

ART. 9 – Cessazione soci

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

Dimissioni volontarie;

Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro

e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon

andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione,

dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per

morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova

quota di iscrizione.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

ART. 10 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento

della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazione e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,

anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria

e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

- All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 11 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce

salvo deroghe art. 2364 comma 2 c.c., e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 12 - Proventi

L'associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 – Organi Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vice-Presidente;

Il Tesoriere;

Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata
limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo
passivo.

ART. 14 – Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa
assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il
versamento della quota associativa dell'anno in corso (hanno diritto di voto tutti
coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Tale periodo può
ulteriormente essere ridotto ma non aumentato).

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega
scritta, ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un
decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza,
Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto
dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea
e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente
rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avvenire

luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

ART. 15 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci;

l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole di metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché raggiunta all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 – convocazione Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 17 – Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. In ogni votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di associato.

ART. 18 – Presidenza Assemblea *

L'assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 19 - Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, sono elettori e possono essere eletti.

L'elezione deve avvenire su liste di candidati da presentarsi non oltre 10 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il più anziano di età ed a pari età il più anziano di iscrizione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

L'assenza ingiustificata dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive senza motivo giustificato, ne comporta la decadenza ipso-jure.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve



provvedere alla nomina di uno nuovo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

A) Eleggere a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, fra i suoi m

Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere;

B) Promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;

C) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusio

associati;

D) Predisporre i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea;

E) Elaborare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

F) Provvedere operativamente per tutte le attività dell'Assemblea;

G) Nominare i dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;

H) compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

I) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che

spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente una volta al

straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto

i due terzi dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggi

membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presid

assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta

anche per e-mail, 7 (sette) giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 20 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, con anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo (anche il locali esterni alla sede), firma gli atti dell'associazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente può in caso di urgenza deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione del Consiglio stesso.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ART. 21 – Vice Presidente

Vice-Presidente:

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, ha le sue veci in caso di sua assenza, coordina l'attività dell'Ufficio di Presidenza, e svolge anche le mansioni di segreteria dell'Associazione.

ART. 22 - Tesoriere

Tesoriere:

Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

Il Tesoriere ha la tenuta della contabilità e dei registri contabili, potrà aprire conti correnti presso Istituti bancari ed Uffici Postali con firma disgiunta al Presidente e al Vice-Presidente.

ART. 23 – Gratuità cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite, non è riconosciuto nessun compenso a chi le ricopre salvo per per il revisore dei conti.

ART. 24 - Revisore dei conti

Il revisore Revisore Unico dei conti scelto nell'apposito elenco dei Revisori contabili, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 25 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia;

ART. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 27 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fiumicino, li 10/03/2021

Il presidente

Il Vice Presidente